

PENALE

Configurabilità del reato ex art. 483 CP

**CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI SENTENZA 11 GIUGNO 2026
NUMERO 21620
Art. 483 cp**

Per la sussistenza del reato è necessario: a) che il privato renda una dichiarazione falsa a un pubblico ufficiale; b) che la dichiarazione sia destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico; c) che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti di cui l'atto pubblico è finalizzato a provare la verità. Il delitto è quindi configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413)

Deve escludersi che integri il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi quale unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la dichiarazione di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa.